

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "L'ARCA"

VIA GARIBALDI, N. 64 92022 CAMMARATA (AG)

C.F. 93037270845

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI PER LA MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE

L'anno duemilaquindici, il giorno ventisette del mese di marzo, alle ore 19:00 in Cammarata, presso la sede legale Via Garibaldi, n. 64, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Sportiva Dilettantistica L'Arca, convocata per trattare il seguente Ordine del Giorno:

1. Modifica dello statuto sociale;
2. Varie ed eventuali.

Ai sensi dell'art. 11 dello statuto sociale assume la presidenza dell'assemblea il Presidente dell'Associazione Sig. Lo Scudato Vincenzo, il quale chiama alle funzioni di Segretario la Sig.ra De Santis Caterina.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, che sono presenti tutti soci regolarmente iscritti. Pertanto ai sensi del vigente statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare.

Passando alla trattazione del primo punto dell'ordine del giorno, il Presidente comunica ai partecipanti che il consiglio direttivo ha ritenuto necessario indire l'assemblea straordinaria dei soci per esaminare ed approvare delle modifiche allo statuto sociale, poiché al momento si presenta difforme dai contenuti minimi richiesti dalla normativa in materia di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, ONLUS, D.Lgs. 460/97.

Successivamente alla lettura della proposta dello statuto elaborato secondo i requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 460/97, diversi soci intervengono per dichiararsi pienamente d'accordo con quanto prospettato e totalmente favorevoli alla proposta presentata dal Presidente.

Al termine l'assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto con il pagamento dell'Imposta di registro in misura fissa.

Il Presidente e il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Non essendovi altro da deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore 21:10 previa stesura, lettura ed

Il presidente

Scudato Vincenzo

Il segretario

De Santis Caterina



Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00

Agenzia Entrate
00031293 000067AC W0BHP001
00009789 01/04/2015 11:18:39
0576-00088 00C850A54F2E5161
IDENTIFICATIVO : 01130785604085

0 1 13 078560 408 5



Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00

Agenzia Entrate
00031293 000067AC W0BHP001
00009789 01/04/2015 11:18:44
0576-00088 7F48F19032AD7334
IDENTIFICATIVO : 01130785604074

0 1 13 078560 407 4



Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€2,00
DUE/00

Agenzia Entrate
00037311 0000411F W0KY8001
00010788 02/04/2015 09:59:54
0576-00087 014518CC81333DF
IDENTIFICATIVO : 01130024283550

0 1 13 002428 355 0



Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€2,00
DUE/00

Agenzia Entrate
00037311 0000411F W0KY8001
00010788 02/04/2015 09:59:59
0576-00087 30C88EDE299C3C6C
IDENTIFICATIVO : 01130024283549

0 1 13 002428 354 9



Direzione
Agenzia Entrate
Ufficio di Calcolo

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA L'ARCA ONLUS

I - Denominazione – Sede e durata – Scopi e Attività - Colori sociali

Art.1 - Denominazione-

L'Associazione L'ARCA con il presente atto cambia denominazione e sarà "Associazione Sportiva Dilettantistica L'ARCA ONLUS". L'Associazione assume nella propria denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale", o l'acronimo "ONLUS".

Art.2 – Sede e durata-

L'Associazione ha sede in Cammarata (AG) ed ha durata illimitata.

Art.3 – Scopi – e - attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

L'associazione svolge attività nei settori dello sport dilettantistico, dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, della beneficenza, della promozione della cultura e dell'arte, nei confronti di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, al fine di promuovere concreti processi di socializzazione ed integrazione.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

In particolare, per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà, tra l'altro:

- a) indirizzare quanti più soggetti con disabilità alle attività sportive dilettantistiche e agonistiche in termini di terapia psico-fisica e alla valorizzazione della persona, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive della Federazione Italiana Sport Disabilità Intellettiva Relazionale (FISDIR), alla quale l'Associazione aderisce riconoscendone lo Statuto e i regolamenti unitamente a quelle del CONI, resta salva la facoltà, ove lo ritenga opportuno, di potersi affiliare a qualsiasi altra Federazione sportiva;
- b) promuovere, organizzare, coordinare, patrocinare e disciplinare eventi sportivi in qualunque disciplina, ad ogni livello e in campo zonale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale comprese le attività sociali ad esso connesse;
- c) promuovere e organizzare corsi di avviamento allo sport per i disabili, nonché la promozione e l'organizzazione di corsi per la formazione e la specializzazione di tecnici ed operatori in ambito sportivo;
- d) di partecipare a gare, tornei, campionati e manifestazioni sportive, tutte sotto il controllo del CONI, delle Federazioni e/o degli Enti di promozione sportiva;
- e) di favorire lo sviluppo delle attività istituzionali mediante la realizzazione e/o gestione e conduzione di impianti e attrezzature sportive - compresa la manutenzione ordinaria-, anche in collaborazione o convenzione con altre Società, che preferibilmente siano Associazioni Sportive senza finalità di lucro, e l'acquisto delle attrezzature atte al conseguimento degli scopi sociali;
- f) chiedere al comune o agli enti di competenza l'utilizzazione di impianti sportivi o di aree necessarie per lo svolgimento delle attività statutarie;
- g) acquistare o noleggiare mezzi idonei al trasporto degli atleti, della squadra e dei soci;
- h) gestire o promuovere attività che nel loro contesto prevedono la realizzazione di

spettacoli, concerti, rappresentazioni teatrali o eventi in genere, l'edizione e la diffusione di riviste ed opuscoli informativi sempre nell'ambito degli scopi di cui al presente Statuto.

L'Associazione si obbliga a mantenere le caratteristiche utili al riconoscimento ai fini sportivi ed a conformarsi alle disposizioni di legge sull'ordinamento delle associazioni sportive dilettantistiche e, se indispensabile, apportare le modificazioni statutarie richieste.

L'Associazione, per l'espletamento delle proprie attività, oltre che dell'opera dei suoi soci si avvarrà, anche di tutte quelle figure professionali necessarie per la realizzazione degli obiettivi e delle finalità statutarie.

Art.4 – Colori Sociali

I colori sociali preferiti sono il Blu e l' Arancio.

II - Patrimonio ed entrate dell'Associazione

Art.5 – Patrimonio ed entrate, distribuzione avanzi, quote sociali, contributi

1. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito: dai beni mobili e immobili acquistati o in ogni modo pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo da privati o da Enti; dalle elargizioni, contributi o donazioni da parte degli Enti pubblici o privati o persone fisiche; dai premi e dai trofei vinti; dagli avanzi netti di gestione.

2. Le entrate sono costituite: dai versamenti effettuati dai soci, per quote di ammissione ed associative; dalle sovvenzioni o contribuzioni dei soci, del CONI, delle Federazioni sportive, degli Enti di Promozione Sportiva, degli Enti pubblici e privati, dei privati e di qualsiasi altro genere; dagli introiti realizzati nello svolgimento dell'attività istituzionale di cui al presente Statuto, dell'attività di raccolta fondi, delle attività accessorie e strumentali, delle attività finanziarie e patrimoniali.

3. La misura della quota di ammissione ed associativa, che gli associati sono obbligati a versare, è deliberata annualmente dal Consiglio Direttivo.

4. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

5. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

6. L'Associazione potrà chiedere, ai sensi di legge inerenti la propria attività, contributi ed ogni altro sussidio agli enti Pubblici e Privati; contrarre mutui ed istituire rapporti con istituti bancari e di intermediazione in genere per fini statuari.

III - Soci

Art.6 – Soci- Tipologia, diritti e doveri.

1. Soci dell'Associazione possono essere tutti coloro che ne condividono le finalità e i principi ispiratori e ne accettino integralmente lo Statuto. L'associazione non discrimina in base al sesso, alla religione, alla razza, alle condizioni socio-economiche e si ispira e conforma ai principi dell'associazionismo, della democrazia e dell'uguaglianza di diritti.

Coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età dovranno presentare domanda firmata dai genitori o tutori legali. E' esclusa la temporaneità dalla partecipazione alla vita associativa.

Le categorie dei Soci sono le seguenti:

a) Soci fondatori: coloro che, intervenendo nella fase costitutiva, danno vita

all'Associazione;

- b Soci Ordinari: coloro che pagano la quota associativa annuale stabilita dall'Associazione.
- c Soci fruitori: che usufruiscono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dall'Associazione. Tali Soci, su delibera del Consiglio Direttivo, possono essere dispensati dal pagamento della quota associativa con il pagamento di una quota ridotta rispetto a quella ordinaria.
- d Soci volontari: coloro che prestano gratuitamente la loro opera per la realizzazione di iniziative atte al raggiungimento dei fini istituzionali e che sono ammessi ad utilizzare le strutture ed i servizi dell'Associazione. Sono, inoltre, gli iscritti e gli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività o che perseguono gli stessi fini istituzionali evidenziati dal presente Statuto e che per Legge, regolamento, statuto o atto costitutivo, sono affiliate alla stessa organizzazione locale o nazionale cui è affiliata questa Associazione.

2. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto in Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

3. Il socio, in regola con il pagamento della quota annuale è iscritto nel libro soci, ha pieni diritti e gode dell'elettorato attivo e passivo, può utilizzare i mezzi e le strutture sociali. Le quote sociali ed i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte del socio e non rivalutabili.

3. L'adesione è a tempo indeterminato e garantisce a ciascun socio eguali diritti e doveri.

4. Il socio ha diritto a frequentare le sedi e/o l'attività dell'Associazione e praticare le attività di cui all'art. 3 del presente Statuto e/o le discipline sportive a livello agonistico dilettantistico e/o amatoriale. Se tesserato, accetta i vincoli del tesseramento previsti dalla normativa federale e delle norme regolamentari societarie.

5. Gli atleti ed i tecnici tesserati provvederanno annualmente alla nomina dei loro rispettivi rappresentanti secondo la normativa (Statuti e Regolamenti) delle Federazioni sportive cui aderisce l'Associazione e presso le quali risultano tesserati .

Art.7 – Ingresso soci

1. L'Associazione si compone di un numero illimitato di soci.

2. La richiesta di adesione deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo dell'Associazione per iscritto e deve espressamente contenere: la dichiarazione di condivisione delle finalità dell'Associazione, l'approvazione dello Statuto e dei Regolamenti vigenti con particolare riferimento al presente articolo. Contestualmente il richiedente provvede a versare la quota di ammissione ed associativa.

3. In ordine alle domande provvede il Consiglio Direttivo entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse, previa verifica dell'impegno del richiedente a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che sorgessero con l'Associazione e fra soci, rimettendosi alla procedura prevista dall'art. 20 del presente Statuto. In assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda, entro il predetto termine, la stessa si intende respinta. In caso di diniego espresso il Consiglio Direttivo è tenuto ad esplicitarne la motivazione.

4. Il socio ha l'obbligo di non porre in essere atti e comportamenti che, anche indirettamente, abbiano a pregiudicare gli interessi dell'Associazione.

5. Tutti i soci sono tenuti al pagamento delle quote annuali, decise dal Consiglio Direttivo, la quota ed il contributo associativo non sono né trasmissibili e né rivalutabili.

6. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà, che rappresenta il minore nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato.

7. L'Associazione può ammettere alle attività di cui all'articolo 4 gli atleti in possesso di tessera federale anche se non abbiano richiesto o non richiedono di essere associati.

Art.8 – Perdita della qualità di socio.

Tutti i soci cessano di appartenere all'Associazione:

- a Per recesso, con formale dichiarazione di dimissione al Consiglio Direttivo ed ha effetto dopo il trentesimo giorno successivo a quello in cui il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di dimissione;
- b Per decadenza, quando il Consiglio Direttivo accerta che il socio non possiede più i requisiti per i quali è stato ammesso;
- c I soci dichiarati morosi perderanno automaticamente i diritti ed i benefici offerti dall'Associazione. È prevista, altresì, la radiazione allorché il socio commette azioni o tenga comportamenti contrari alla legge, o, comunque lesivi degli interessi sociali, coloro che hanno riportato condanne e interdizione dai pubblici uffici non possono essere chiamati a ricoprire le cariche sociali.

La decadenza e l'esclusione debbono essere notificate al socio interessato, che entro trenta giorni dalla notifica della delibera, potrà richiedere un arbitrato.

IV- Organi Dell'Associazione

Art.9 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a L'Assemblea dei soci;
- b Il Consiglio Direttivo;
- c Il Presidente dell'Associazione.

Art.10 - Convocazione Assemblea e delibere.

1. L'assemblea dei soci è costituita dagli associati maggiorenni in possesso dei requisiti di cui al 2° comma dell'art.7. I soci possono farsi rappresentare da altri soci, mediante regolare delega scritta, in calce all'avviso di convocazione, da depositare presso l'Associazione prima dell'inizio dei lavori dell'Assemblea. Il socio ha diritto ad un voto e non può rappresentare più di un socio.

2. L'Assemblea viene convocata, in prima e in seconda convocazione, a distanza di almeno 24 ore, mediante invio di avviso scritto, almeno dieci giorni prima della data fissata, contenente l'indicazione del luogo, della data, dell'ora e dell'ordine del giorno. L'avviso, inoltre, verrà affisso all'albo nei quindici giorni che precedono l'Assemblea, con comunicazione agli associati, a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax, SMS, telegramma. L'Assemblea deve essere convocata presso la sede dell'Associazione o comunque in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli Associati.

3. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo:

- a almeno due volte l'anno; la prima entro il 30 aprile, per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario dell'anno precedente; la seconda entro il 30 settembre per l'approvazione del bilancio preventivo e per deliberare la programmazione della successiva stagione sportiva;

- b ogni tre anni per il rinnovo delle cariche sociali secondo quanto disposto dallo Statuto;
- c ogni qualvolta lo ritiene opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei soci o da almeno la metà dei componenti il Consiglio Direttivo;
- d sulle proposte del Consiglio direttivo e dei Soci;
- e per l'istituzione di commissioni fissandone gli incarichi ed i compiti;

4. L'Assemblea inoltre:

- a delibera il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- b elegge il Consiglio Direttivo o lo rinnova anche in maniera parziale, normalmente per alzata di mano;
- c delibera sulle modifiche del presente Statuto Sociale;
- d approva i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- e delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità.

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente, in mancanza di entrambi l'Assemblea, prima dell'inizio dei lavori nomina il proprio presidente fra i soci presenti.

6. La regolarità delle deleghe, il diritto di intervento in assemblea e di voto sono verificate dal Presidente dell'Assemblea che ha facoltà di nominare, tra i soci, se non è già stabilito il Segretario della seduta con il compito di redigere il relativo verbale e, quando necessario, nominare due scrutatori. Il verbale della seduta sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

7. L'Assemblea è validamente costituita: in prima convocazione, quando sono presenti o rappresentati almeno la metà degli aventi diritto al voto e delibera a maggioranza; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera a maggioranza. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto del Presidente.

8. Le modifiche dello Statuto sono validamente approvate solo se ottengono la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti i soci con diritto al voto; lo scioglimento dell'Associazione è validamente deliberato solo se si ottiene il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

9. Per favorire la partecipazione del massimo numero di soci alle delibere assembleari, sia ordinarie che straordinarie, è previsto che queste possono essere assunte anche in forma non collegiale mediante consultazione scritta e/o consenso espresso per iscritto e personalmente da ogni avente diritto al voto. In tale caso nella convocazione dovrà essere chiarito specificamente che la delibera si terrà in forma non collegiale e ad ogni avente diritto al voto dovrà essere consegnato l'elenco delle deliberazioni che si intende assumere con possibilità di fornire o negare il consenso alle medesime. I quorum costitutivi e deliberativi per l'assunzione delle delibere ordinarie e straordinarie in forma non collegiale sono i medesimi previsti rispettivamente per le assemblee collegiali ordinarie e straordinarie.

Art.11 - Consiglio Direttivo, competenza

1. Il Consiglio Direttivo è composto da: il Presidente e il Vice Presidente dell'Associazione e dai Consiglieri, tutti eletti tra gli iscritti. È composto da un minimo di tre membri ad un massimo di sette.

2. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea dei soci della gestione dell'Associazione ed è chiamato a discutere e deliberare su tutte le questioni connesse

all'attività sociale, amministrativa e su quant'altro stabilito dallo Statuto, in particolare:

- a) elegge nel suo seno, il Presidente e il Vice Presidente dell'Associazione, il Segretario, il Tesoriere e altri consiglieri e, qualora la pratica di più discipline sportive lo richieda, il Vice Presidente Responsabile di Disciplina Sportiva;
- b) può nominare il Direttore Tecnico Sportivo, con compiti di coordinamento tecnico delle attività sportive;
- c) approva e presenta all'Assemblea dei soci il rendiconto economico e finanziario;
- d) delibera sulle richieste di adesione e sui casi di recesso, decadenza ed esclusione;
- e) esegue le direttive programmatiche dall'Assemblea;
- f) emana il Regolamento di attuazione del presente Statuto e le relative modifiche da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- g) delibera le quote sociali;
- h) le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- i) è investito di ogni più ampio potere per tutti gli atti di gestione, sia ordinaria sia straordinaria dell'Associazione senza eccezione alcuna, ed ha tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali.

3. Nell'ipotesi di dimissioni, di decadenza o di decesso di un Consigliere, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea. Il nuovo Consigliere, in assenza di candidati al rinnovo delle cariche sociali non eletti, sarà individuato fra i soci dal Consiglio stesso.

4. Se viene meno la maggioranza, dovrà essere convocata l'assemblea per l'elezione o per il rinnovo anche parziale del Consiglio Direttivo.

5. Le cariche sociali hanno la durata di tre anni ed i componenti sono rieleggibili.

6. Le incompatibilità con le cariche sociali sono regolate dalle norme richiamate nel successivo articolo 21.

Art.12 - Delibere del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede sociale o in luogo ritenuto idoneo, tutte le volte che il Presidente lo ritiene necessario. La convocazione del Consiglio direttivo è fatta almeno cinque giorni prima, mediante affissione presso la sede di convocazione, o a mezzo lettera, fax, telegramma, posta elettronica. In casi di urgenza può essere fatta almeno un giorno libero prima della riunione.

2. Può riunirsi anche a seguito di autoconvocazione su richiesta della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

3. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno la metà dei componenti il Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art.13 - Presidente e Rappresentanza legale

1. Il Presidente dell'Associazione ha la rappresentanza legale di fronte a terzi ed anche in giudizio. Egli quindi la rappresenta in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con privati, Enti, Società, Associazioni, Istituti privati e pubblici.

2. Cura l'esecuzione dei deliberati assembleari e consiliari, cura altresì, in collaborazione con il tesoriere, il Segretario e gli altri consiglieri, la predisposizione del rendiconto economico e finanziario consuntivo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo e quindi dell'Assemblea dei soci.

3. L'impedimento definitivo del Presidente dell'Associazione comporta la decadenza di tutti gli organi statutari.

Art.14 - Il Vicepresidente

1. Il Vice Presidente dell'Associazione svolge le funzioni del Presidente temporaneamente assente o impedito.

2. Il Vice Presidente, qualora per qualsiasi motivo vi sia impedimento definitivo del Presidente, rimane in carica per gli affari ordinari ed entro trenta giorni convoca l'Assemblea per il rinnovo di tutte le cariche.

Art.15 - Il Segretario

1. Il segretario redige i verbali delle assemblee dei soci e del consiglio direttivo, custodisce i documenti.

V-Libri sociali-Esercizio sociale

Art.16 - Libri Sociali

1. L'Associazione, oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, tiene i libri verbali dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e il libro Soci.

2. Il libro Soci è rappresentato, a tutti gli effetti di legge, dall'elenco nominativo di tutti i soci iscritti.

Art.17 - Rendiconto economico-finanziario

1. Ogni anno deve essere redatto un apposito rendiconto dal quale devono risultare con chiarezza e precisione i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, le altre entrate e le spese per voci analitiche, nonché la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione.

Art.18 - Esercizio Sociale

1. L'esercizio finanziario apre il primo del mese di gennaio e si chiude il trentuno del mese di dicembre dello stesso anno.

VI - Scioglimento

Art.19 - Scioglimento e delibera

1. La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo in seguito a specifica deliberazione dell'Assemblea generale dei Soci convocata in seduta straordinaria su proposta del Consiglio Direttivo e con l'approvazione di almeno 3/4 dei soci e, comunque, secondo le norme del Codice Civile. In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione deve essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

VII - Clausola compromissoria - Norme di rinvio

Art.20 - Controversie

1. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, oppure si presentassero casi di dissidio tra i Soci, verrà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale.

2. L'arbitro verrà scelto di comune accordo dalle parti contendenti. In mancanza di accordo

alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'Associazione.

3. I soci e i dirigenti sociali, gli atleti e i tecnici sportivi tesserati, in deroga al 1° e 2° comma del presente articolo, rimetteranno al giudizio arbitrale previsto dagli Statuti delle Federazioni di tesseramento la risoluzione delle controversie originate dalla loro attività sportiva o associativa.

Art.21 - Norme

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme statutarie e regolamentari del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, del Comitato Italiano Paralimpico e le norme di legge vigenti in materia di associazioni e di Onlus.

2. In quanto non diversamente stabilito dalle leggi si applicano le disposizioni del codice civile e di attuazione dello stesso.

Art.22 - Comunicazione a Federazioni affiliate

1. Il presente Statuto e le sue eventuali modificazioni saranno comunicate alle Federazioni cui l'Associazione aderisce, ai sensi dell'art.33 del D.P.R. 28 marzo 1986, n.157.

Letto, approvato e sottoscritto, il 27/03/2015

Il segretario

De Santis Cole

Il presidente

Lo Scudato Vincenzo

REGISTRATO A MUSSOMELI
2 APR. 2015
Sed. II
Ecc. f. 20000
IL DIRETTORE

IL DIRETTORE PROVINCIALE
Dr. Giuseppe MARINO

Il Funzionario Tributario
Tulumero Rag. Concetta

